

Nota dell'Agenzia delle entrate invita a rettificare il riferimento alla nuova procedura

DS6901

DS6901

Contraddittorio in tre mosse

Sipunta a adesione e accertamento con o senza confronto

DI CRISTINA BARTELLI

Tre mosse sulla scacchiera del contraddittorio preventivo, da parte dell'Agenzia delle entrate. Se è stato attivato un nuovo contraddittorio preventivo, con schema d'atto, la strada da percorrere è la chiusura in adesione. Se non si riesce a chiudere in adesione, si invia una comunicazione dicendo che il nuovo contraddittorio preventivo non si applica e si parte con l'accertamento entro i termini decadenziali. Se, invece, l'atto è in scadenza, si passa all'accertamento senza contraddittorio.

Sono queste, in sintesi, le indicazioni della nuova direttiva, e della nuova puntata, nella saga sulle istruzioni operative agli uffici dell'Agenzia delle entrate sul contraddittorio preventivo, attuativo del dlgs 219/23 (statuto del contribuente).

Ieri, come anticipato da ItaliaOggi, nella tarda serata, dopo interlocuzioni con i vertici dell'Agenzia e delle direzioni centrali, è arrivata la nuova direttiva 13/2024 di Vincenzo Carbone, vicedirettore Entrate, che aggiorna la versione del 21 febbraio 2024. Quest'ultima, si ricorda, conteneva indicazioni di attivare l'invito al contraddittorio preventivo anche per i casi in cui il procedimento di adesione era stato avviato ma non concluso. A sua volta su quest'orientamento il ministero dell'economia ha sollevato perplessità e, con atto di indirizzo, firmato dal viceministro, Maurizio Leo, ha fornito indicazioni uniformi per tutti gli uffici ponendo come decorrenza della nuova normativa il 30 aprile.

La nuova direttiva. La direttiva opera delle distinzioni sui comportamenti degli uffici a seconda della diversa natura degli atti. Per quegli inviti all'adesione con termini di decadenza in scadenza, gli uffici dovranno comunicare anche a voce, verbalizzando, prima della notifica del provvedimento impositivo, che non si applica la previsione dell'articolo 6-bis sul contraddittorio preventivo

e sui 60 giorni di termine assegnati per le eventuali controdeduzioni.

Per quegli inviti, invece, per i quali non sono imminenti termini di scadenza, si comunicherà anche verbalmente, anche in sede di contraddittorio, la non applicabilità dell'articolo 6 bis.

Nel caso non scatti l'adesione da parte del contribuente, gli uffici, però, dovranno attendere almeno 60 giorni, per l'eventuale atto impositivo. A meno che, specifica la nota interna, rifacendosi a quanto già scritto nell'atto di indirizzo, si tratti di casi, «di indifferibilità e urgenza o di pericolo per la riscossione, in quanto in tali casi occorre tempestivamente far valere la pretesa impositiva».

Per gli atti per i quali non si attiva la procedura di adesione, come ad esempio gli atti di recupero crediti, prima della notifica dell'atto impositivo, si chiede di comunicare la non applicabilità dell'articolo 6 bis. Per coloro che avendo ricevuto l'invio e la notifica dell'atto e, trascorsi 60 giorni, durante i quali i non hanno aderito a invito al contraddittorio, gli uffici notificheranno l'atto impositivo.

Piano controlli 2024. La direttiva affronta anche il tema del raggiungimento degli obiettivi di budget che le direzioni assegnano agli uffici. Si invita a percorrere la strada dell'invio all'adesione se non ci sono pericoli per la riscossione, si attendranno 60 giorni prima di emettere l'atto impositivo e sempre che non si perfezionerà il procedimento di adesione.

L'attenzione per gli uffici dovrà essere quella di programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi nei termini ordinari di decadenza evitando, scrive Carbone di avvalersi dei differimenti previsti dalle norme in vigore. Inoltre si chiede di «intensificare lo svolgimento di verifiche e accessi mirati» nonché invio di questionari e acquisizione di informazioni. Infine l'indicazione che dopo le notifiche dei processi verbali di constatazione si proceda sempre a invitare all'adesione. ■

